

## DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 435

Ricostituzione dei comuni di **San Nicola la Strada** e di **San Marcellino** (Caserta).

### IL CAPO PROVVISORIO BELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177;  
Visto il regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303;  
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1946, n. 98;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

#### Art. 1.

Il comune di San Nicola la Strada, aggregato a quello di Caserta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177, ed il comune di San Marcellino, aggregato con regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303, in parte al comune di Trentola ed in parte a quello di Frignano, sono ricostituiti. Con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata, in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra, i Comuni interessati.

#### Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di San Nicola.

la Strada e di San Marcellino ed i nuovi organici dei comuni di Caserta, Trentola, e Frignano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale gia' in servizio presso i comuni di Caserta, Trentola e Frignano che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

#### Art. 3.

Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito, del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1946

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 74. - FRASCA